EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Messaggio 301

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2025) 1227

Direttiva (UE) 2015/1535

Notifica: 2025/0187/IT

Richiesta di informazioni supplementari dalla Commissione

Request for supplementary information - Demande d'informations complémentaires - Žádost o doplňující informace - Ersuchen um ergänzende Informationen - Искане за допълнителна информация - Žádost o dodatečné informace - Anmodning om supplerende oplysninger - Αίτηση συμπληρωματικών πληροφοριών - Solicitud de información complementaria - Lisateabe edastamise palve – Lisätietopyyntö - Zahtjev za dodatne informacije - Kiegészítő információ kérése - Domanda di informazioni complementari - Prašymas pateikti papildomos informacijos - Papildu informācijas pieprasījums - Talba għal tagħrif addizzjonali - Verzoek om aanvullende inlichtingen - Prośba o uzupełnienie informacji - Pedido de informações complementares - Solicitare de informații suplimentare - Žiadosť o ďalšie informácie - Zahteva za dodatne informacije - Begäran om kompletterande upplysningar - Iarraidh ar fhaisnéis fhorlíontach

MSG: 20251227.IT

1. MSG 301 IND 2025 0187 IT IT 02-07-2025 07-05-2025 COM INFOSUP COM 02-07-2025

2. della Commissione

3. DG GROW/E/3 - N105 04/63

4. 2025/0187/IT - X00M - Beni e merci varie

5.

6. Nell’ambito della procedura di notifica ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 (1), il 1º aprile 2025 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione il progetto di "Proposta di regola tecnica per la definizione dei requisiti per la riutilizzabilità dei prodotti di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, conformemente all’allegato, parte B, del decreto legislativo n. 196, dell’8 novembre 2021", con il riferimento 2025/187/IT.
Conformemente al messaggio di notifica, il progetto notificato "interviene sulle disposizioni contenute nel decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/904 (SUP) con lo scopo di fornire dettagliate caratteristiche tecniche volte a garantire la riutilizzabilità di alcuni prodotti di cui all’allegato, parte B, per i quali è previsto, ai sensi dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo, il divieto di immissione sul mercato.
La regola tecnica proposta ha lo scopo di individuare i requisiti tecnici di riutilizzabilità dei citati prodotti in plastica per la loro immissione sul mercato, garantendo in tal modo la corretta applicazione della direttiva SUP ed evitando la commercializzazione di prodotti etichettati come riutilizzabili ma percepiti ed utilizzati dai consumatori come monouso".
Al fine di consentire ai servizi della Commissione di completare la loro analisi ai sensi delle pertinenti disposizioni del diritto dell’UE, le autorità italiane sono invitate a chiarire su quale base stabiliscono le caratteristiche tecniche (limiti di peso e dimensioni) per piatti di plastica, posate, cannucce e palettine per bevande da considerare riutilizzabili e in grado di garantire usi multipli efficaci per gli stessi scopi per i quali sono stati progettati.
Le autorità italiane sono inoltre invitate a chiarire il rapporto tra il progetto notificato e la legislazione dell’UE in materia di imballaggi, vale a dire la direttiva 94/62/CE (2), abrogata dal regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (3) (di seguito PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation). In particolare, alcuni dei prodotti sopra elencati sono anche imballaggi (ad esempio i piatti) e la legislazione sugli imballaggi elencata prevede criteri e norme su ciò che deve essere considerato imballaggio riutilizzabile. L’articolo 11 del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che stabilisce le condizioni per l’immissione sul mercato degli imballaggi riutilizzabili, prevede inoltre che la

Commissione adotti un atto delegato che stabilisca il numero minimo di rotazioni per gli imballaggi riutilizzabili entro il 12 febbraio 2027. Le autorità italiane sono invitate a chiarire in che modo il progetto notificato, che definisce caratteristiche tecniche dettagliate, è in linea con l'articolo 11 del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Si invitano inoltre le autorità italiane a confermare che i requisiti del progetto notificato non ostano al regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che stabilisce anche i requisiti per i materiali e gli oggetti a uso ripetuto.
Le autorità italiane sono inoltre invitate a confermare che il riferimento agli atti abrogati (direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio) va inteso come riferimento al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, sui dispositivi medici.
Si invitano le autorità italiane a rispondere entro il 21 maggio 2025.

(1) Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, GU L 241, del 17.9.2015, pag. 1.
(2) Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31994L0062), GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10, modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2018/852 e abrogata dal regolamento (UE) 2025/40.
(3) Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE, GU L, 2025/40, del 22.1.2025.

****
Mary Veronica Tovsak Pleterski
Direttore
Commissione europea

Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu